SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 gennaio 2002, n. **6.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ART. 2.

1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – *(Corpi di spedizione all'estero)* – Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio »;

b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di

Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna »;

c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

1) la personalità dello Stato;

2) la pubblica amministrazione;

3) l'amministrazione della giustizia;

4) l'ordine pubblico;

5) l'incolumità pubblica;

6) la fede pubblica;

7) la moralità pubblica e il buon costume;

8) la persona;

9) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare »;

d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — *(Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati)* — Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra »;

e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

« ART. 184-*bis*. — *(Cattura di ostaggi)* — Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185 »;

f) all'articolo 185, primo comma, le parole: « fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a cinque anni »;

g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

« ART. 185-*bis*. — *(Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali)* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni »;

h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;

i) la rubrica del Titolo II del libro primo è sostituita dalla seguente: « *(Comandante supremo)* »; la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: « *(Comandante supremo)* »; alla rubrica dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le parole: « *. Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra* ».

ART. 3.

1. In relazione all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1º DICEMBRE 2001, N. 421

All'articolo 5, comma 2, le parole: «Il personale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di cui al comma 1».

All'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 914):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 4 dicembre 2001.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 7 dicembre 2001 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 dicembre 2001.

Esaminato dalla 4ª commissione il 12 e 19 dicembre 2001.

Esaminato in aula il 22 gennaio 2002 e approvato il 23 gennaio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2215):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa), in sede referente, il 24 gennaio 2002 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, III e XI.

Esaminato dalle commissioni riunite il 24 gennaio 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 29 gennaio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 4 dicembre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 15 *(Militari di Stati alleati o associati nella guerra).* — Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano.

Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna».

— Si riporta il testo dell'art. 47 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 47 *(Applicazione della norme del codice penale militare di pace; aumento di pena. Reato militare ai fini del codice penale e militare di guerra).* — Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla metà nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.

Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

1) la personalità dello Stato;

2) la pubblica amministrazione;

3) l'Amministrazione della giustizia;

4) l'ordine pubblico;

5) l'incolumità pubblica;

6) la fede pubblica:

7) la moralità pubblica e il buon costume;

8) la persona;

9) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare».

— Si riporta il testo dell'art. 185 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 185 *(Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani).* — Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare *fino a cinque anni.*

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle Forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.».

— Gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19 e 20 del codice penale militare di guerra recavano disposizioni in materia di emanazione dei bandi militari; l'art. 87 c.p.m.g. prevedeva il reato di denigrazione della guerra; l'art. 155 c.p.m.g. prevedeva il potere del comandante di dichiarare la diserzione o la mancanza alla chiamata; l'art. 183 c.p.m.g. disciplinava il divieto residuale di esecuzione immediata dei colpevoli di reato di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 17. *Comandante supremo.* — Agli effetti della legge penale militare, è comandante supremo chi è investito del comando di tutte le forze operanti.».

02G0019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 2002.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Tomasetti Giuseppe, nato a Rocca Bianca (Parma) il 13 novembre 1946, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del titolo professionale di attorney and counselor, di cui è in possesso, dal 12 maggio 1972, come attestato dalla Court of Appeals del distretto dello Stato della Columbia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di juris doctor, conseguito presso la «George Washington University» di Washington (USA) in data 6 giugno 1971;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 luglio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Giuseppe Tomasetti, nato a Rocca Bianca (Parma) il 13 novembre 1946, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A00814

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Notari Laura Alejandra di titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Notari Laura Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il 9 settembre 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento

del titolo professionale argentino di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal «Colegio de Psicologos» de la Provincia de Cordoba, cui la richiedente è iscritta dal 20 dicembre 2000, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad Nacional de Cordoba» (Argentina) il 10 marzo 1997, il titolo accademico di «licenciada en Psicologia»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 22 ottobre 2001;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Notari Laura Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il 9 settembre 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

02A01100

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Moore Shawn Patrick di titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Moore Shawn Patrick, nato a Detroit - Michigan (U.S.A.) il 3 ottobre 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui è in possesso ai dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «biologo»;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici «Master of science» conseguito presso «The University of Tennessee» il 12 dicembre 1986 e «Doctorate (Ph. D)» conseguito nel 1989 presso la stessa Università;

Preso atto inoltre che il richiedente ha conseguito la laurea in «Scienze biologiche» presso l'Università degli studi di Urbino in data 30 settembre 1997, a seguito di dichiarazione di equipollenza del su indicato «Master of science»;

Considerato che il richiedente è un professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dal certificato attestante esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Moore Shawn Patrick, nato a Detroit - Michigan (U.S.A.) il 3 ottobre 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - selezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

02A01101

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mascarenhas Scharchak Silvia Luzia di titolo professionale estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di legale.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Mascarenhas Scharchak Silvia Luzia, nata a Jaragua do Sul (Brasile) il 20 dicembre 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «advogado» di cui è in possesso, come attestato dall'«Ordem dos Advogados» di Paranà cui la richiedente è stata iscritta dal 20 febbraio 1989 al 26 maggio 1994, per l'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di «Bacharel em Direito» conseguito l'8 agosto 1988 presso la «Universidade Estadual de Londrina» a Paranà;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 luglio 2001;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mascarenhas Scharchak Silvia Luzia, nata a Jaragua do Sul (Brasile) il 20 dicembre 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A01102

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento al dott. Ruggiero Raffaele di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Ruggiero Raffaele, nato a Moio della Civitella (Salerno) il 26 giugno 1951, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «abogado» di cui è in possesso, conseguito l'8 marzo 1984 presso la «Universidad central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato inoltre che ha dimostrato di essere iscritto al «Collegio de abogados» del «Distrito capital» dal 4 settembre 1984;

Considerato altresì che ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli nell'ottobre 1975;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella stessa seduta;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Ruggiero Raffaele, nato a Moio della Civitella (Salerno) il 26 giugno 1951, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A01027

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Fernandes Rosana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fernandes Rosana, nata a S. Paulo (Brasile) il 23 ottobre 1964, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale brasiliano di «Bacharel e licenciado em psicologia» di cui è in possesso dal 17 agosto 1990, conseguito presso l'«Universidade Paulista» di Sao Paulo (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato inoltre che la richiedente è iscritta al «Conselho regional de psicologia» di Sao Pualo (Brasile) dal 4 settembre 1990, come attestato dal relativo certificato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 25 maggio 1994, rinnovato in data 6 aprile 1998 con validità fino al 6 aprile 2002, per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fernandes Rosana, nata a S. Paulo (Brasile) il 23 ottobre 1964, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione allo albo degli psicologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Roma, 16 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

02A01028

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ciancio Carmelina Domenica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Ciancio Carmelina Domenica, nata a Caracas (Venezuela) il 7 novembre 1960, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «abogado» di cui è in possesso, conseguito il 21 giugno 1985 presso la «Universidad central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è iscritta al «Colegio de abogados» del «Distrito capital» dall'11 luglio 1985, come attestato dal relativo certificato;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella stessa seduta;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ciancio Carmelina Domenica, nata a Caracas (Venezuela) il 7 novembre 1960, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A01029

DECRETO 16 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Gradinaru Constantin Dorin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto dirigenziale datato 31 luglio 2001, con il quale si riconosceva il titolo professionale conseguito dal sig. Gradinaru Constantin Dorin, nato l'11 febbraio 1965 a Slatina Olt, cittadino rumeno, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista la nuova istanza presentata dal sig. Gradinaru in data 5 novembre 2001, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «inginer» conseguito in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore informazione dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Gradinaru Constantin Dorin, nato l'11 febbraio 1965 a Slatina Olt, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di «inginer», conseguito in Romania quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A, settore informazione dell'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: TATOZZI

02A01030

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jovancic Biberdzic Branka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jovancic Biberdzic Branka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pedijatrijska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pedijatrijska sestra conseguito nell'anno 1990 presso il Centro statale di istruzione sanitaria di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Jovancic Biberdzic Branka nata a Djakovica (Repubblica di Serbia) il giorno 11 ottobre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Jovancic Biberdzic Branka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00539

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Facini Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Facini Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en kinesiologiay fisioterapia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en kinesiologiay fisioterapia conseguito nell'anno 1991 presso l'Università Nazionale di Cordoba (Argentina) dalla sig.ra Facini Laura, nata a Salta (Argentina), il giorno 18 febbraio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Facini Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00540

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Camelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popescu Camelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Costanta (Romania) dalla sig.ra Popescu Camelia, nata a Mirsani (Romania), il giorno 1° gennaio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popescu Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00541

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Thomas Molly di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Molly ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1997 presso Swamy School of Nursing di Guntur (India) dalla sig.ra Thomas Molly, nata a Kerala (India), il giorno 30 aprile 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Thomas Molly è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00542

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kandoth Philip Julia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kandoth Philip Julia ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1993 presso School of Nursing - Malankara Orthodox Syrian Church Medical Mission Hospital di Kolenchery, Kerala (India) dalla sig.ra Kandoth Philip Julia nata a Varappetty - Kerala (India) il giorno 15 giugno 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kandoth Philip Julia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00543

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Valentini Anna Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valentini Anna Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico superior en radiologia e imagenologia conseguito in Venezuela ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di tecnico superior en radiologia e imagenologia conseguito nell'anno 2000 presso l'Università centrale di Caracas (Venezuela) dalla sig.ra Valentini Anna Maria, nata a Caracas (Venezuela) il giorno 21 gennaio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. La sig.ra Valentini Anna Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di tecnico sanitario di radiologia medica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A00538

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Replagal - algasidasi alfa», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 179/2002).

EU/1/01/189/001 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: TKT Europe 5S AB.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 3 agosto 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Replagal - algasidasi alfa»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 18/19 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Replagal - algasidasi alfa» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale REPLAGAL - ALGASIDASI ALFA, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino uso endovenoso;

A.I.C. n. 035373012/E (in base 10), 11RHYN (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Replagal - algasidasi alfa» è classificata come segue:

1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino uso endovenoso - A.I.C. n. 035373012/E (in base 10), 11RHYN (in base 32) - classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 3.550.000 pari a € 1.883,42 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 4.647.500 pari a € 2.400,23 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01068

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Opulis - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 182/2002).

EU/1/100/158/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/002 5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale.

EU/1/100/158/003 5 mg 3 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/004 5 mg 5 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/005 5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/006 5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/007 5 mg 14 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/008 5 mg 15 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/009 5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/010 5 mg 21 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/011 5 mg 30 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/012 5 mg 50 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/158/013 5 mg 100 compressa rivestita con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Opulis - desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'accordo sottoscritto dalla ditta;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Opulis - desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OPULIS - DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205018/E (in base 10), 11LCWU (in base 32);

5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035205020/E (in base 10), 11LCWW (in base 32);

5 mg 3 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205032/E (in base 10), 11LCX8 (in base 32);

5 mg 5 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205044/E (in base 10), 11LCXN (in base 32);

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205057/E (in base 10), 11LCY1 (in base 32);

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205069/E (in base 10), 11LCYF (in base 32);

5 mg 14 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205071/E (in base 10), 11LCYH (in base 32);

5 mg 15 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205083/E (in base 10), 11LCYV (in base 32);

5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205095/E (in base 10), 11LCZ7 (in base 32);

5 mg 21 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205107/E (in base 10), 11LCZM (in base 32);

5 mg 30 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205119/E (in base 10), 11LCZZ (in base 32);

5 mg 50 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205121/E (in base 10), 11LCD01 (in base 32);

5 mg 100 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205133/E (in base 10), 11LD0F (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Opulis - desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale;

A.I.C. n. 035205095/E (in base 10), 11LCZ7 (in base 32);

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.664 pari a € 6,54 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.900 pari a € 10,79 (IVA inclusa).

La specialità medicinale è inserita nell'elenco di cui all'allegato 2 del provvedimento della Commissione unica del farmaco adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405.

Art. 3.

Il prezzo delle specialità medicinali «Legederm», «Mielogen» e «Taloxa» autorizzate con procedura nazionale nelle confezioni di seguito indicate è modificato come segue:

Legederm lozione, L. 9.000;

Legederm unguento, L. 9.000;

Legederm crema, L. 9.000;

Mielogen 1.5 Y 1 ml, L. 120.000;

Mielogen 3 Y 1 ml, L. 185.000;

Taloxa 40 cpr da 400 mg, L. 124.000;

Taloxa 40 cpr da 600 mg, L. 182.500;

Taloxa sosp. 600 mg 230 ml, L. 221.000.

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01072

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Allex - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 183/2002).

EU/1/100/159/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/002 5 mg 2 compresse rivestite con film uso orale.
EU/1/100/159/003 5 mg 3 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/004 5 mg 5 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/005 5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/006 5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/007 5 mg 14 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/008 5 mg 15 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/009 5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/010 5 mg 21 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/011 5 mg 30 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/012 5 mg 50 compressa rivestita con film uso orale.
EU/1/100/159/013 5 mg 100 compressa rivestita con film uso orale.
Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allex - desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto l'accordo sottoscritto dalla ditta;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Allex - desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «ALLEX - DESLORATADINA» nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202011/E (in base 10), 11L8YU (in base 32);

5 mg 2 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202023/E (in base 10), 11L8Z7 (in base 32);

5 mg 3 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202035/E (in base 10), 11L8ZM (in base 32);

5 mg 5 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202047/E (in base 10), 11L8ZZ (in base 32);

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202050/E (in base 10), 11L902 (in base 32);

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202062/E (in base 10), 11L90G (in base 32);

5 mg 14 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202074/E (in base 10), 11L90U (in base 32);

5 mg 15 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202086/E (in base 10), 11L916 (in base 32);

5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202098/E (in base 10), 11L91L (in base 32);

5 mg 21 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202100/E (in base 10), 11L91N (in base 32);

5 mg 30 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202112/E (in base 10), 11L920 (in base 32);

5 mg 50 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202124/E (in base 10), 11L92D (in base 32);

5 mg 100 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202136/E (in base 10), 11L92S (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Allex - desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 035202098/E (in base 10) - 11L91L (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.664 pari a 6,54 euro (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.900 pari a 10,79 euro (IVA inclusa).

La specialità medicinale è inserita nell'elenco di cui all'allegato 2 del provvedimento della Commissione unica del farmaco adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405.

Art. 3.

Il prezzo delle specialità medicinali «Legederm», «Mielogen» e «Taloxa» autorizzate con procedura nazionale nelle confezioni di seguito indicate è modificato come segue:

Legederm lozione, L. 9.000;

Legederm unguento, L. 9.000;

Legederm crema, L. 9.000;

Mielogen 1.5 Y 1 ml, L. 120.000;

Mielogen 3 Y 1 ml, L. 185.000;

Taloxa 40 cpr da 400 mg, L. 124.000;

Taloxa 40 cpr da 600 mg, L. 182.500;

Taloxa sosp. 600 mg 230 ml, L. 221.000.

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01071

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Travatan - travoprost», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 185/2002).

EU/1/01/199/001 40 mcg/ml collirio soluzione 1 flacone da 2,5 ml.

EU/1/01/199/002 40 mcg/ml collirio soluzione 3 flaconi da 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Laboratoires UK Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 novembre 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travatan - travoprost»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'impegno della ditta a ridurre il prezzo della specialità medicinale «Cusimolol» autorizzata per via nazionale;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 18/19 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Travatan - travoprost» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «TRAVATAN - TRAVOPROST» nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

40 mcg/ml collirio soluzione 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 035409010/E (in base 10), 11SM3L (in base 32);

40 mcg/ml collirio soluzione 3 flaconi da 2,5 ml - A.I.C. n. 035409022/E (in base 10), 11SM3y (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Travatan - travoprost» è classificata come segue:

40 mcg/ml collirio soluzione 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 035409010/E (in base 10), 11SM3L (in base 32) - classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 28.781 pari a € 14,86 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 47.500 pari a € 24,53 (IVA inclusa).

Art. 3.

Il prezzo della specialità medicinale «Cusimolol» autorizzata con procedura nazionale è ridotto come segue:

collirio 5 ml 0,25% L. 3.635 pari a € 1,88 (ex factory) L. 6.000 pari a € 3,10 (prezzo al pubblico);

collirio 5 ml 0,5% L. 4.241 pari a € 2,19 (ex factory) L. 7.000 pari a € 3,62 (prezzo al pubblico).

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01070

DECRETO 15 gennaio 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azomyr - desloratadina», autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 184/2002).

EU/1/100/157/001 5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/002 5 mg 2 compresse rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/003 5 mg 3 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/004 5 mg 5 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/005 5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale,

EU/1/100/157/006 5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/007 5 mg 14 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/008 5 mg 15 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/009 5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/010 5 mg 21 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/011 5 mg 30 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/012 5 mg 50 compressa rivestita con film uso orale.

EU/1/100/157/013 5 mg 100 compressa rivestita con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azomyr - desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'accordo sottoscritto dalla ditta;

Visto il parere espresso nella seduta del 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Azomyr-desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AZOMYR-DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 1 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203013/E (in base 10), 11L9Y5 (in base 32);

5 mg 2 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203025/E (in base 10), 11L9YK (in base 32);

5 mg 3 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203037/E (in base 10), 11L9YX (in base 32);

5 mg 5 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203049/E (in base 10), 11L9Z9 (in base 32);

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203052/E (in base 10), 11L9ZD (in base 32);

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203064/E (in base 10), 11L9ZS (in base 32);

5 mg 14 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203076/E (in base 10), 11LB04 (in base 32);

5 mg 15 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203088/E (in base 10), 11LB0J (in base 32);

5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203090/E (in base 10), 11LB0L (in base 32);

5 mg 21 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203102/E (in base 10), 11LB0Y (in base 32);

5 mg 30 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203114/E (in base 10), 11LB1B (in base 32);

5 mg 50 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203126/E (in base 10), 11LB1Q (in base 32);

5 mg 100 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203138/E (in base 10), 11LB22 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Azomyr-desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 20 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203090/E (in base 10), 11LB0L (in base 32) - classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.664 pari a € 6,54 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.900 pari a € 10,79 (IVA inclusa).

La specialità medicinale è inserita nell'elenco di cui all'allegato 2 del provvedimento della Commissione unica del farmaco adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405.

Art. 3.

Il prezzo delle specialità medicinali «Legederm», «Mielogen» e «Taloxa» autorizzate con procedura nazionale nelle confezioni di seguito indicate è modificato come segue:

Legederm lozione, L. 9.000;

Legederm unguento, L. 9.000;

Legederm crema, L. 9.000;

Mielogen 1.5 Y 1 ml, L. 120.000;

Mielogen 3 Y 1 ml, L. 185.000;

Taloxa 40 cpr da 400 mg, L. 124.000;

Taloxa 40 cpr da 600 mg, L. 182.500;

Taloxa sosp. 600 mg 230 ml, L. 221.000.

Art. 4.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 5.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 6.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 15 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A01069

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 gennaio 2002.

Proroga dell'attività di gestione, in via sperimentale, della pesca dei molluschi bivalvi da parte del consorzio «CO.GE.MO. La disfida di Barletta», nell'ambito del compartimento marittimo di Molfetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515 con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Molfetta è stata affidata, in via sperimentale, al locale consorzio, denominato «CO.GE.MO. La disfida di Barletta»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono state prorogate al 30 aprile 2002 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Ritenuto opportuno prorogare l'attività di sperimentazione del consorzio «CO.GE.MO. La disfida di Barletta» alla suddetta data del 30 aprile 2002;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria, in data 16 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Molfetta è prorogata al 30 aprile 2002 la gestione, in via sperimentale, della pesca dei molluschi bivalvi affidata, con il decreto di cui alle premesse, al locale consorzio di gestione denominato «CO.GE.MO. La disfida di Barletta».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AULITTO

02A01209

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2002.

Autorizzazione alla società «Conf. Imprese S.r.l.», in Pistoia, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È autorizzata la società «Conf. Imprese. S.r.l.», con sede in Pistoia, località S. Agostino, in via Enrico Fermi n. 49, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 espressamente indicata nella richiesta del 15 novembre 2001.

Motivazioni e modalità dell'autorizzazione.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza con la quale la società «Conf. Imprese S.r.l.» ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Esaminata la documentazione è stata riscontrata la regolarità:

della delega rilasciata dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato in data 10 ottobre 2001 alla Confartigianato di Pistoia;

dell'atto costitutivo del 20 marzo 2000 a rogito notaio Filippo De Martino Norante in Pistoia, repertorio n. 25815, fascicolo n. 9653;

della polizza di assicurazione Cattolica n. 5559 del 2 maggio 2001 e successiva appendice del 21 maggio 2001;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per il responsabile dell'assistenza fiscale;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;

della relazione tecnica;

del possesso dell'intero capitale della C.E.S.A.T. S.c. a r.l., società di servizi da parte degli associati alla Confartigianato di Pistoia che costituisce il CAF imprese «Conf. Imprese S.r.l.».

L'assistenza fiscale sarà esercitata con le modalità prescritte dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e successivo regolamento ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

La presente autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata dall'Agenzia delle entrate con atto notificato o rinuncia da parte della società «Conf. Imprese S.r.l».

Si fa obbligo alla società «Conf. Imprese. S.r.l» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, e comma 1 art. 11 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonchè il trasferimento di quote o azioni, comprese quelle della società di servizi di cui si avvale, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

A) art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

B) art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, di attivazione delle agenzie fiscali per il quale l'Agenzia delle entrate ha acquistato la titolarità dei rapporti giuridici di pertinenza del soppresso Dipartimento delle entrate.

Disciplina dei centri di assistenza fiscale alle imprese:

Articoli 32, comma 1, lettera *c)* e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Firenze, 9 gennaio 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A00692

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 4 dicembre 2001)**, coordinato con la legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

1. È autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom».

2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1º gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, i volontari in ferma annuale,

in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— La legge 18 maggio 1982, n. 301, recante «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° giugno 1982.

«Art. 1. — 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego di dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, recante «Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 7 agosto 1978:

«Art. 10. — Il massimale previsto, dal secondo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10.

In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul trattamento di missione.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante «Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1981:

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974.

Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 9 maggio 1974.

— Il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, recante «Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di morte, alle loro famiglie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1926.

— Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001; si riporta il testo dell'art. 4-*ter*, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339:

«Art. 4-*ter (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio)*. — 1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

3-*bis*. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.

4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.».

Art. 2.

Personale in stato di prigionia o disperso

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

Art. 3.

Disposizioni varie

1. Al personale di cui all'articolo 1:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, lettera *b)* della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante «Norme sui passaporti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 18 dicembre 1967:

«Art. 3. — Non possono ottenere il passaporto:

a) (omissis);

b) i genitori che avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;».

Art. 4.

Personale civile

1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.

Art. 5.

Norme di salvaguardia del personale

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. *Al personale di cui al comma 1*, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Art. 6.

Prolungamento delle ferme

1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001:

«Art. 16 *(Volontari di truppa in rafferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186).*

1. *(Omissis).*

2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata.».

Art. 7.

Disposizioni in materia contabile

1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.

3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

Art. 8.

Applicazione della legge penale militare di guerra

1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata «Enduring Freedom», di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9 *del presente decreto.*

Art. 9.

Disposizioni processuali

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Riferimenti normativi:

— Il libro quarto del codice penale militare di guerra reca disposizioni in materia di procedura penale di guerra.

— Il regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, recante «Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 27 settembre 1941, n. 229.

— Si riporta il testo dell'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale:

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni».

— Si riporta il testo dell'art. 173 del codice penale militare di pace:

«Art. 173 *(Nozione del reato e circostanza aggravante).* — Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 174 del codice penale militare di pace:

«Art. 174 *(Rivolta)*. Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

La condanna importa la rimozione.».

— Si riporta il testo dell'art. 175 del codice penale militare di pace:

«Art. 175 *(Ammutinamento)*. — Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobil, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

La condanna importa la rimozione.».

— Si riporta il testo dell'art. 186 del codice penale militare di pace:

«Art. 186 *(Insubordinazione con violenza)*. — 1. Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.».

— Si riporta il testo dell'art. 195 del codice penale militare di pace:

«Art. 195 *(Violenza contro un inferiore)*. — Il militare che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario consumato o tentato, l'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.».

— Si riporta il testo dell'art. 124 del codice penale militare di guerra:

«Art. 124 *(Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta)*. Il militare, che, essendo di sentinella vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì:

1° ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

2° ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 138 del codice penale militare di guerra:

«Art. 138 *(Forzata consegna)*. Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso durante il combattimento o comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.».

— Si riporta il testo dell'art. 388 del codice di procedura penale:

«Art. 388 *(Interrogatorio dell'arrestato o del fermato)*. — 1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'art. 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.».

— Si riporta il testo dell'art. 391 del codice di procedura penale:

«Art. 391 *(Udienza di convalida)*. — 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'art. 97, comma 4.

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386, comma 3 e 390, comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera *c)*, e 280.

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.».

— Si riporta il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale:

«Art. 294 *(Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale)*. — 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-*bis*. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-*ter*. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

4-*bis*. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Disposizioni di convalida

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1995:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A01262

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate:

alla memoria del capo squadra dei Vigili del fuoco Giuseppe Giglio è conferita la medaglia d'oro al Valor civile con la seguente motivazione:

«Intervenuto prontamente in occasione di un incendio che lambiva minacciosamente la sede stradale, disponeva tutte le necessarie segnalazioni di pericolo per salvaguardare l'incolumità dei componenti la squadra e degli automobilisti in transito.

Nonostante le precauzioni adottate, veniva travolto da un'autovettura sopraggiunta a forte velocità, sacrificando la vita ai più nobili ideali di abnegazione e spirito di servizio». — 24 giugno 2001 - Matera

alla memoria del vigile del fuoco permanente Valentino Grigiante è conferita la medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Intervenuto nottetempo in soccorso tecnico urgente per sventare il rischio di un'eventuale caduta di alcuni alberi sulla sede stradale, mentre era intento al taglio di uno dei tronchi, scivolava dalla scala appoggiata ad un muro di contenimento, battendo violentemente la testa sul selciato.

Sacrificava così la vita ai più nobili ideali di abnegazione e spirito di servizio». — 5 agosto 2001 - Contrà Orsari a Fontanelle di Conco (Vicenza).

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano con la seguente motivazione:

«In occasione di una violenta tromba d'aria abbattutasi sulla Brianza, interveniva prontamente col proprio personale nelle zone disastrate e si prodigava con encomiabile slancio ed elevata professionalità nelle operazioni di soccorso, contribuendo con protratto e generoso impegno al ripristino delle normali condizioni di vita delle comunità.

Per la mirabile dedizione ed il profondo senso di abnegazione riscuoteva l'unanime e riconoscente plauso delle popolazioni». — 7 luglio 2001 - Provincia di Milano.

02A00811- 02A00812

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco riepilogativo dei manuali di corretta prassi igienica, previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica il riepilogo degli elenchi dei manuali di corretta prassi igienica, valutati conformi dal Ministero della sanità con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nel corso dell'anno 2001:

1. Manuale di corretta prassi igienica per le riserie non parboiled:

«AIRI» - via B. da Feltre, 6 - 27100 Pavia - fax 038235376 «C.C.I.A.A. Laboratorio chimico merceologico» Piazza Risorgimento, 12 - 13100 - Vercelli fax - 0161598265;

«CNA» - via Caduti sul lavoro, 12 - 13100 Vercelli - fax 0161210353;

«CONFARTIGIANATO Unione artigiani provincia di Vercelli» Largo D'Azzo, 11 - 13100 Vercelli - fax 016154901;

«Unione Industriali del Vercellese e della Valsesia» via Pietro Tucca, 6 - 13100 Vercelli - fax 0161250728.

2. Manuale di corretta prassi igienica per il trasporto di alimenti su natante per il centro storico, isole ed estuario del comune di Venezia - «Confartigianato artigian ambiente» Castello, S. Lio 5653/4 - 30122 Venezia - fax 041/5237310.

3. Integrazioni al manuale di corretta prassi igienica nelle attività di produzione degli oli di semi (già valutato conforme in data 11 maggio 1999):

«Assitol» piazza Campitelli, 3 - 00186 Roma - fax 06/ 69940118.

4. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale delle conserve vegetali «EBNA» viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma fax 06/44702654;

5. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale dei dolciari «EBNA» viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma - fax 06/ 44702654.

6. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale dei distillati e liquori «EBNA» viale Castro Pretorio, 25 00185 Roma - fax 06/44702654.

7. Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della gelateria «EBNA» viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma - fax 06/44702654.

02A00924

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Comunicato di proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento per il programma «Tetti fotovoltaici di grande scala ad alta valenza architettonica».

Con riferimento al bando relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici di grande scala ad alta valenza architettonica, il cui comunicato, è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001, si rende noto, che il termine per la presentazione delle domande, indicato nell'art. 5, II comma, deve intendersi prorogato fino al 31 marzo 2002.

02A00688

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 217 del 19 dicembre 2001;

n. marchio n. 159 - TV, Zetti Gioielli S.r.l., via XXIV Maggio n. 5 - 31100 Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

02A00815

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651028/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 *

€ 0,77
L. 1.491